



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0013255

del 22/12/2017 ore 13:21:15

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 22 DIC. 2017

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di NUORO
Via Lamarmora, 41
08100 Nuoro (NU)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 304/2017_ elenchi delegati vendite ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Con riferimento al quesito formulato il 17 novembre 2017 con il quale si chiede se un professionista può chiedere di essere inserito negli elenchi dei delegati alle vendite di più Tribunali e - in caso affermativo - a chi debba presentare le diverse domande, si osserva quanto segue.

Il testo dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. precedente alle modifiche apportate con il decreto legge n. 59/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n.119/2016) ed al quale ancora oggi occorre far riferimento prevede testualmente che *"Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili comunichino ogni triennio ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ..."*.

Ancorché la norma non contenga alcuna indicazione specifica per la risoluzione del caso in esame, la sua formulazione non sembra ostare alla circostanza che il professionista, nella propria domanda di iscrizione, esprima la propria disponibilità ad eseguire le operazioni di vendita in un Tribunale diverso da quello del circondario dell'Ordine di appartenenza, ovvero esprima preferenza per l'iscrizione negli elenchi di più Tribunali, in quanto da un lato l'art. 591 *bis* c.p.c. non richiede per la scelta dei "commercialisti" e degli avvocati la preferibile appartenenza al circondario¹, dall'altro, l'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. prevede che il Consiglio dell'Ordine possa comunicare a più Presidenti dei tribunali gli elenchi dei professionisti. Tuttavia, in considerazione dell'importanza, del rilievo pubblico dell'incarico e della necessità di operare con diligenza, si ritiene opportuno che i professionisti indichino un numero limitato di Tribunali, affinché possano *"adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte"* (art. 6, comma 3 codice deontologico) ed *"usare la diligenza e la perizia richieste"* (art. 22, comma 2 codice deontologico) per l'esecuzione dell'incarico.

¹ Si rammenta in proposito che l'art. 591 *bis* c.p.c. precisa che il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita, emessa ai sensi dell'art. 569, terzo comma c.p.c., delega un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o un avvocato ovvero un commercialista. Tale ultima disposizione mette in evidenza che, solo con riguardo ai notai, sulla scelta del giudice dell'esecuzione potrebbe influire l'ubicazione della sede nel circondario del tribunale.

Nell'ipotesi in cui il professionista non indichi alcuna preferenza nella domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c., si ritiene che il Consiglio dell'Ordine dovrà inserire il nominativo del professionista nell'elenco indirizzato al Tribunale situato nel proprio circondario, ovvero negli elenchi indirizzati a tutti i Presidenti dei Tribunali situati nella circoscrizione di appartenenza².

Anche la richiesta di inserimento nell'elenco di un Tribunale diverso da quello di competenza deve essere inoltrata dal professionista all'Ordine nel quale questi risulta iscritto. Si ritiene infatti che, ai fini della formazione e trasmissione degli elenchi, ciascun Consiglio dell'Ordine debba ricevere esclusivamente le domande e le schede provenienti dai propri iscritti. Ciò soprattutto in quanto (a parte la circostanza che, come sopra chiarito, la norma sembra consentire al Consiglio dell'Ordine di trasmettere gli elenchi anche ai Presidenti dei Tribunali diversi da quelli nel cui circondario esso è situato) solo il Consiglio dell'Ordine presso il quale risulta iscritto il professionista è tenuto alla cura dell'albo ed è competente ad esercitare il controllo sulla condotta degli iscritti ed eventualmente segnalare al Consiglio di Disciplina comportamenti che possono portare all'apertura di un procedimento disciplinare, come nell'ipotesi in cui il Presidente del Tribunale dovesse disporre la cancellazione del professionista dagli elenchi di cui all'art. 179 *ter*, disp. att. c.p.c., nel caso in cui questi si sia reso colpevole di abusi o mancanze in una o più procedure di vendita.

Cordiali saluti.

Francesca Maione



² Come è noto, il circondario indica la competenza territoriale del Tribunale. Per quel che concerne gli Ordini dei commercialisti la competenza territoriale è definita dall'art. 7 del d.lgs. n. 139/2005. Tale disposizione prevede che in ciascun circondario è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedano o abbiano domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti nell'Ordine medesimo. La stessa norma precisa che, in ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi sopra indicati è costituito un ordine territoriale in ogni capoluogo di provincia.

Quanto sopra sta a significare che nel circondario del Tribunale non necessariamente è istituito un Ordine professionale dei Commercialisti e che conseguentemente è possibile avere Ordini territoriali che estendono la loro circoscrizione in corrispondenza del circondario di più Tribunali. Si pensi ad esempio all'Ordine di Roma che estende la sua circoscrizione oltre che sul circondario del Tribunale di Roma, anche sul circondario del Tribunale di Velletri